

Elenco Qualificazioni (Standard Formativi) - Glossario minimo

(Versione più recente aggiornata al: 19/11/2020)

Abilità

Capacità di applicare “*conoscenze*” (vedi) per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nello specifico di una “*Unità di Competenza*” (U.C.) (vedi), indica la capacità di applicare le conoscenze per portare a termine il “*risultato atteso*” (vedi) associato alla U.C. stessa. All’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “*Qualificazione*”) tale campo non viene valorizzato per le “*Key Competence (K.C.)*” (vedi). Per approfondimenti, si rimanda alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2017¹.

Area di Attività (ADA)

Si rimanda alla voce “*Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*”.

Assolvimento dell’obbligo di istruzione

È obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo.

ATECO 2007

È la classificazione ufficiale delle “*Attività Economiche*” realizzata da ISTAT. Il “2007” indica l’anno in cui l’attuale versione della classificazione è stata adottata. Le attività economiche sono classificate secondo un sistema che prevede 6 livelli di aggregazione: 1. sezioni, suddivise in 2. divisioni, suddivise in 3. gruppi, suddivisi in 4. classi, suddivise in 5. categorie, suddivise in 6. sottocategorie. Ciascuna attività economica è identificata da un codice a 6 cifre ed è accompagnata da una sintetica ed esemplificativa descrizione. Per approfondimenti, si rimanda alla “*Classificazione delle attività economiche ATECO 2007*”².

Attestazione in esito

Le uniche attestazioni ufficiali in esito ai percorsi formativi previste dalla Regione Basilicata sono quelle contenute nel “*Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata*” (RRA), che è parte del complessivo sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti (LR n. 30/2015, artt. 21 e 22), dei quali costituisce l’insieme coerente dei format-tipo e delle norme d’uso relativi alle attestazioni di prima, seconda e terza parte e rilasciabili in esito ai processi di apprendimento individuale formali, non formali e informali, incluse le attestazioni in esito ai processi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Fanno parte del RRA: 1. *l’attestato di frequenza semplice*; 2. *l’attestato di apprendimenti non formali e informali*; 3. *l’attestato di frequenza con esito positivo degli apprendimenti*; 4. *il documento di trasparenza*; 5. *il documento di validazione*; 6. *il certificato di qualificazione professionale*. In alcuni casi, le attestazioni del RRA, ove previsto dalla normativa di riferimento, possono essere rilasciate ai fini dell’abilitazione ad una

¹ http://www.sistemastandard.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/05/Raccomandazione_189_2017_EQF.pdf.

² <https://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>.

professione e/o a svolgere specifiche attività e/o ad assumere determinati ruoli/funzioni (vedi, in proposito, la voce “*Professioni oggetto di regolamentazione*”). Per quanto riguarda le tipologie 3 e 6, l’attestazione viene rilasciata in esito a un esame pubblico con Commissione nominata dalla Regione; per quanto riguarda la tipologia 1, l’attestazione viene rilasciata dai “*soggetti proponenti e attuatori*” (vedi). Le attestazioni rilasciate sono valide su tutto il territorio nazionale.

Canale di offerta formativa

È il canale per cui lo “*standard formativo*” (vedi) è valido, con riferimento alla programmazione regionale.

Codice ISCED-F 2013

È la classificazione, in livelli, dei campi/ambiti di istruzione e formazione, intesi come branche, discipline, aree di contenuto in cui un dato programma di istruzione e formazione si inserisce. Lo standard ISCED è nato in seno all’UNESCO all’inizio degli anni settanta come strumento da impiegare a fini statistici per comparare i sistemi di istruzione e formazione, sia all’interno di singoli Stati che in ambito internazionale (è adottato da Eurostat e Ocse). Il “2013” indica l’anno di adozione di ISCED – F, versione che descrive e classifica gli ambiti di istruzione e formazione secondo i livelli di istruzione secondaria, post-secondaria e terziaria definiti nella versione ISCED 2011. La versione attuale della classificazione prevede una gerarchia che si estende su tre livelli (1 = ampio; 2 = ristretto; 3 = dettagliato) e fa riferimento ad una codifica a 4 cifre (DIGIT). Per approfondimenti, si rimanda all’ “*International Standard Classification of Education (ISCED)*”³.

Codice Unità di Competenza (U.C.)

Indica un valore, di carattere alfanumerico, associato in maniera univoca a ciascuna “U.C.” (vedi) del “*sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*” (vedi). Il codice è composto da una componente numerica e una alfabetica che indicano, rispettivamente, all’interno del “*Settore Economico-Professionale*” (SEP) (vedi) a cui la U.C. è associata, il numero progressivo della U.C. e la sigla del SEP (solitamente le prime tre lettere della denominazione del SEP).

Codice univoco ISTAT CP2011

CP2011 è la Classificazione ufficiale delle professioni realizzata da Istat. Il “2011” indica l’anno in cui l’attuale versione della classificazione è stata adottata. Le professioni sono classificate, attraverso un sistema “ad albero”, in 5 livelli di aggregazione: 1. grandi gruppi, suddivisi in 2. gruppi, suddivisi in 3. classi, suddivise in 4. categorie, suddivise in 5. unità professionali. Ogni unità professionale è un insieme di professioni omogenee rispetto a “*abilità*” (vedi), “*conoscenze*” (vedi), “*competenze*” (vedi, in proposito, la voce “*Unità di Competenza*”) ed attività lavorative. Ciascuna unità professionale è identificata da un codice a 5 cifre ed è accompagnata da un elenco di professioni (dette “*voci professionali*”) che fungono da esempio, senza pretendere di essere esaustive. Per approfondimenti, si rimanda alla “*Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali*”⁴.

Conoscenza

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o lavoro necessari, nello

³ Per approfondimenti: <http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced>.

⁴ <http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessionioni/cp2011/>.

specifico di una “U.C.” (vedi), a portare a termine il risultato atteso associato alla U.C. stessa. All’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “Qualificazione”) tale campo non viene valorizzato per le “Key Competence (K.C.)” (vedi). Per approfondimenti, si rimanda alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2017⁵.

Credito formativo

È un valore attribuibile ad un apprendimento acquisito da un individuo prima di fare richiesta di partecipazione ad un dato percorso formativo. L’acquisizione di tale apprendimento può essere avvenuta in contesti diversi (formativi e non). Il credito, se riconosciuto, può dare diritto:

- ad una riduzione della durata del percorso formativo cui si chiede di partecipare, attraverso la dispensa a frequentare uno o più unità capitalizzabili/moduli/segmenti in cui il percorso stesso è articolato (credito di frequenza);
- ad una deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinariamente previsto, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche dell’azione per cui il credito è richiesto (credito di ammissione).

Denominazione della Qualificazione

È il nome attribuito a ciascuna “Qualificazione” (vedi) del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ)” (vedi). È definita secondo il seguente criterio generale: le qualificazioni di “livello EQF” (vedi) 2 vengono indicate con il sostantivo “Addetto”, quelle di EQF 3 con “Operatore”, quelle di EQF 4/5 con “Tecnico”; quelle di EQF 6 con “Esperto”. A tale criterio generale si è derogato allorquando: a) si è ritenuto opportuno utilizzare una denominazione consolidata sul mercato del lavoro, che indica convenzionalmente la Qualificazione in modo chiaro e inequivocabile (es. “Interprete LIS”); b) quando l’applicazione del criterio generale poteva dar luogo a denominazioni ambigue e/o confusive e/o di scarsa efficacia descrittiva⁶.

Durata minima complessiva del percorso

È la durata minima complessiva in ore del percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della “Qualificazione” (vedi). Nella scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “Qualificazione”) la durata complessiva è suddivisa fra le attività di aula (vedi, in proposito, la voce “Formazione in aula”), di laboratorio (vedi, in proposito, la voce “Formazione in laboratorio”), di “Stage” (vedi) e di FaD (vedi, in proposito, la voce “Formazione a distanza”). La durata complessiva minima del percorso è distribuita fra le diverse “Unità Formative (U.F.)” (vedi) e le diverse “Key Competence (K.C.)” (vedi) associate alla Qualificazione.

Formazione a Distanza (FaD)

È intesa come il processo di formazione assistito dall’utilizzo di “tecnologie multimediali e di Internet” che consentono a docenti ed allievi di interagire a distanza. All’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “Qualificazione”) è possibile trovare il riferimento alla percentuale massima di FaD ammissibile per ciascuna “Unità Formativa (U.F.)” (vedi) e per ciascuna

⁵ http://www.sistemastandard.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/05/Raccomandazione_189_2017_EQF.pdf.

⁶ Nel caso di percorsi formativi regolamentati, nel campo “Denominazione della qualificazione” sono talvolta inserite le diciture previste dalle vigenti normative di riferimento, senza il sostantivo indicante la relazione al livello EQF (es.: “Abilitazione”, “Idoneità”, ecc.).

“*Key Competence (K.C.)*” (vedi) e, complessivamente, per l’intero percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della “*Qualificazione*” (vedi).

Formazione in aula

Si riferisce a momenti di apprendimento, teorici o pratici, a lezioni ed esposizioni frontali ed esercitazioni che prevedono l’interazione, in un ambiente strutturato (aula), fra docente e partecipanti.

Formazione in laboratorio

Si riferisce a momenti di apprendimento in cui i partecipanti danno attuazione pratica agli insegnamenti, o parte di essi, ricevuti nella fase d’aula. Prevede l’espletamento dell’attività formativa in spazi dotati di attrezzature funzionali all’acquisizione delle competenze associate al Profilo Professionale cui la “*Qualificazione*” (vedi) fa riferimento. Tali spazi possono essere interni o esterni alle sedi del Soggetto proponente e attuatore.

Gestione dei crediti formativi

Indica i criteri di riferimento per il riconoscimento di crediti formativi di ammissione e di frequenza (vedi, in proposito, la voce “*Credito formativo*”).

Gruppo di correlazione

Sulla scorta di criteri di analisi quantitativa di ricorrenza tra le qualificazioni regionali e di criteri di analisi qualitativa di congruenza rispetto, ad esempio, alle dinamiche evolutive del mondo del lavoro e delle professioni, ai livelli di autonomia e responsabilità e agli ambiti tipologici di esercizio, all’interno delle ADA (vedi, in proposito, la voce “*Area di attività*”) sono individuati “gruppi di correlazione”, intesi quali aggregati di attività di lavoro, dotati di una valenza funzionale rispetto al meccanismo di correlazione e riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze a livello nazionale. I gruppi di correlazione, laddove necessario, recano una denominazione e un sottocodice univoco e identificativo rispetto all’ADA (vedi, in proposito, la voce “*Area di attività*”) di appartenenza.

Indicazioni non cogenti di progettazione

Trattasi di indicazioni non vincolanti per la progettazione del percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della “*Qualificazione*” (vedi). Tali indicazioni sono suggerite ai “*Soggetti proponenti e attuatori*” (vedi) dei percorsi formativi in virtù di specifici elementi di contesto normativo, organizzativo, tecnico operativo o didattico.

Key Competence (o “Competenze chiave”)

Sono le competenze di cui tutti i cittadini hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Sono 8, ossia: 1. Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza multilinguistica; 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. Competenza digitale; 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza; 7. Competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Per approfondimenti, si rimanda alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018⁷.

⁷ http://www.sistemastandard.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/06/2018_UE_Competenze_Chiaive.pdf.

Livelli EQF

Sono 8 e identificano i risultati di apprendimento di un individuo in relazione alla complessità degli stessi in termini di “abilità” (vedi), “conoscenze” (vedi) e di livelli di autonomia/responsabilità. Gli otto livelli sono stabiliti dall’*European Qualification Framework* (EQF) (Quadro europeo delle qualificazioni) al fine di rendere le qualifiche (intese come attestazioni dei risultati di apprendimento) più leggibili e comprensibili tra Paesi e sistemi europei differenti. Il Quadro parte da una complessità minima (livello 1) fino ad arrivare ad una complessità massima (livello 8). Per approfondimenti, si rimanda alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2017⁸. Ove del caso, all’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “Qualificazione”), sarà data evidenza del Livello EQF dell’intera Qualificazione e del Livello EQF di ciascuna “Unità di Competenza (U.C.)” (vedi) associata al “Profilo professionale” (vedi) di riferimento per la Qualificazione. Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more del completamento della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018⁹.

Periodo di esercitazione pratica in contesto di lavoro

Breve periodo di esercitazione pratica, solo se previsto dallo “standard formativo” (vedi), non obbligatorio e non assimilabile allo “stage” (vedi), finalizzato all’acquisizione dell’effettiva capacità di esercitare le competenze obiettivo della qualificazione di riferimento e da effettuare in contesto ad essa pertinente.

Professioni oggetto di regolamentazione (o “Professioni ed attività regolamentate” o “Professioni normate”)

Sono le professioni (o le attività) per il cui esercizio la legge prescrive il possesso di determinati titoli e requisiti e il superamento di specifiche prove di abilitazione professionale al termine, spesso, della partecipazione a predefiniti percorsi formativi. L’esercizio di tali professioni è, quindi, normato dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione/attività regolamentata. Le professioni/attività regolamentate di competenza regionale affluiscono in uno spazio “ad hoc” del “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” (vedi)¹⁰.

Profilo professionale

È una professionalità caratterizzata da specifiche “Unità di Competenza (U.C.)” (vedi) che la rendono in grado di presidiare una serie di attività in un dato contesto lavorativo. Ciascuna “Qualificazione” (vedi) del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ)” (vedi) ha una relazione di “1:1” con un profilo professionale o con una singola “Unità di Competenza (U.C.)” (vedi) in esso contenuta.

⁸ http://www.sistemastandard.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2018/05/Raccomandazione_189_2017_EQF.pdf.

⁹ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/25/18A00411/sg>.

¹⁰ Per approfondimenti:

- https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php > clic su “Professioni regolamentate” per consultare, sulla base del Settore Economico Professionale prioritario di riferimento, le schede di tutte le professioni regolamentate da disposizioni normative vigenti in Italia;
- https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_professioni.php > clic su “Qualificazioni regionali abilitanti” per consultare, sulla base del Settore Economico Professionale prioritario di riferimento, le schede di tutte le professioni/attività regolamentate di competenza regionale.

Proscioglimento dall'obbligo di istruzione

Si configura nel caso in cui l'individuo non consegua un titolo di studio all'interno dei 10 anni di istruzione obbligatoria ma, avendo raggiunto il 16° anno di età, risulta dispensato dall'obbligo di istruzione. Il proscioglimento dell'obbligo di istruzione deve essere certificato, mediante il rilascio di apposita attestazione, da parte del Dirigente Scolastico.

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) - Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

È un sistema descrittivo creato allo scopo di indicare il livello di padronanza/apprendimento delle competenze linguistiche. Si articola in sei livelli di riferimento (A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2) secondo le seguenti tre fasce crescenti di competenza: Base (A1+A2), Autonomia (B1+B2) e Padronanza (C1+C2). Per ciascuno dei sei livelli precedentemente menzionati, il QCER stabilisce ciò che un individuo è o dovrebbe essere in grado di fare nei seguenti diversi ambiti di competenza: Comprensione (Ascolto e Lettura); Parlato (Interazione e Produzione Orale); Produzione scritta¹¹.

Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR) o Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali

È la sezione del *“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”* (vedi) che ricomprende tutte le qualificazioni professionali regionali che rispettino determinati standard minimi strutturali e descrittivi previsti per legge. Nell'ambito del QNQR esistono meccanismi di correlazione che consentono di confrontare le qualificazioni tra di loro e di stabilire delle equivalenze. Per un approfondimento in merito, si rimanda all'apposita sezione dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni¹².

Qualificazione

Titolo di Istruzione o di Formazione, ivi compreso quello di Istruzione e Formazione professionale o di qualificazione professionale, rilasciato da un Ente Pubblico Titolato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 13 del 16 gennaio 2013. Nella fattispecie, trattasi di titolo di Qualificazione Professionale rilasciato dalla Regione Basilicata e riconducibile al *“Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)”* (vedi). Le qualificazioni regionali della Regione Basilicata, in quanto afferenti al *“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”* (vedi), sono automaticamente riconosciute su tutto il territorio nazionale. In esito alle operazioni di ricerca effettuate all'interno del portale, per ciascuna Qualificazione “ricercata” verrà riportata una scheda contenente lo *“standard formativo”* (vedi) della Qualificazione stessa, ossia l'insieme dei riferimenti minimi che regolano la progettazione e l'erogazione dei percorsi di formazione professionale finalizzati all'acquisizione del titolo.

Referenziazione ad ATECO 2007

È un processo che permette di “agganciare” i *“profili professionali”* (vedi) del *“Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata (RRPP)”* (vedi) al sistema di classificazione statistico nazionale di riferimento per le attività economiche *“ATECO 2007”* (vedi). Secondo tale processo, ciascun profilo professionale viene associato secondo un rapporto “uno a molti”, alle attività economiche presenti nel sistema ATECO 2007 tenendo conto delle attività che presidia e del *“Settore Economico-Professionale” (SEP)* (vedi) in cui opera.

¹¹ Per approfondimenti: <https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>.

¹² <https://atlantelavoro.inapp.org/index.php> > clic su “Atlante e Qualificazioni”.

Referenziazione a CP2011

È un processo che permette di “agganciare” i “*profili professionali*” (vedi) del “*Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata (RRPP)*” (vedi) al sistema di classificazione statistico nazionale di riferimento per le professioni ISTAT CP2011 (vedi CP2011). Secondo tale processo:

- ciascun profilo professionale viene associato secondo un rapporto “uno a uno”, alle professioni presenti nel sistema CP2011 tenendo conto delle attività che presidia e del livello “*Unità di Competenza*” (U.C.) (vedi) ad esso associate;
- ciascuna U.C. viene associata secondo un rapporto “uno a molti” alle professioni presenti nel sistema CP2011 che la presidiano.

Referenziazione a ISCED-F 2013

È un processo che permette di “agganciare” le “*Qualificazioni*” (vedi) della Regione Basilicata allo standard ISCED – F 2013 (vedi). Secondo tale processo, ciascuna qualificazione viene associata, secondo un rapporto “uno a uno”, agli ambiti disciplinari previsti dalla classificazione ISCED tenendo conto dei contenuti dello standard formativo di riferimento.

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

È l’insieme di tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali (tra cui quelle previste dal Testo Unico dell’Apprendistato), codificati a livello nazionale, regionale e di provincia autonoma e pubblicamente riconosciuti (D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, art. 8). Il Repertorio Nazionale è organizzato per “*Settori Economico-Professionali*” (vedi), suddivisi a loro volta in “*Processi*” (sostanzialmente dei “*comparti*” produttivi) e in ADA (vedi, in proposito, la voce “*Area di attività*”). Le ADA elencano le attività ritenute fondamentali per svolgere un determinato tipo di produzione. Le Qualificazioni professionali regionali affluiscono nel Repertorio Nazionale (più precisamente nel “*Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)*” (vedi), che è la sezione del Repertorio Nazionale che accoglie le qualificazioni professionali regionali, collegandosi ognuna a una o più ADA. Nell’ambito del QNQR esiste un meccanismo di correlazione che agevola la confrontabilità tra i contenuti di qualificazioni simili. Per un approfondimento in merito, si rimanda all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni¹³.

Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata (RRPP)

Il “*Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata*” (RRPP) contiene le descrizioni standard dei contenuti del lavoro, espressi come “*profili professionali*” (vedi) articolati per “*Unità di Competenza (U.C.)*” (vedi).

Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ)

È l’insieme delle qualificazioni professionali conseguibili nel sistema regionale della Basilicata, rispondenti ai fabbisogni formativi del territorio e i cui standard (elementi descrittivi) soddisfano i requisiti che consentono il collegamento al “*Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*” (vedi). Il RRQ è connesso con il “*Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata (RRPP)*” (vedi) in quanto ciascuna qualificazione

¹³ <https://atlantelavoro.inapp.org/>.

ha come riferimento un *“Profilo professionale”* (vedi) o singole *“Unità di Competenza (U.C.)”* (vedi) in esso contenute.

Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti

Indicano il livello di apprendimento che deve essere posseduto dai soggetti che desiderano acquisire la *“Qualificazione”* (vedi) e che si candidano a frequentare il percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della stessa. Si esprimono con riferimento agli ordinamenti dell’istruzione, rispetto ai quali sono indicati i titoli di cui occorre il possesso, e, nel caso della formazione professionale, alle qualificazioni che attestano tale livello. Per i cittadini stranieri costituisce requisito di ingresso anche la conoscenza della Lingua Italiana.

Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali

All’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce *“Qualificazione”*) tale campo indica:

- i requisiti minimi professionali richiesti ai docenti da coinvolgere nell’erogazione del percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della *“Qualificazione”* (vedi), anche con riferimento alle fasce di livello previste dalla normativa nazionale;
- la necessità di assicurare la presenza di attrezzature e strumenti adeguati alle metodologie didattiche previste e ai contenuti professionali della Qualificazione.

Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti

Indicano la necessità di assicurare la presenza di verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni U.F. (vedi) e prove di valutazione finale mediante prova pratica in situazione (reale o simulata), nonché l’ *“Attestazione in esito”* (vedi) al percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della *“Qualificazione”* (vedi).

Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti

Indicano le metodologie didattiche da prevedere nell’erogazione del percorso formativo cui fare riferimento, coerenti con la *“Qualificazione”* (vedi) di riferimento.

Risultato atteso

È l’output atteso dalla operazione/prestazione/attività lavorativa a cui la *“Unità di Competenza (U.C.)”* (vedi), corrispondente alla *“Unità Formativa (U.F.)”* (vedi), si riferisce ed è solitamente espresso in termini di bene/i prodotto/i, servizio/i realizzato/i o erogato/i. Esprime, dunque, l’ *“esito”* di una performance lavorativa. All’interno della scheda di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce *“Qualificazione”*) tale campo non viene valorizzato per le *“Key Competence (K.C.)”* (vedi).

Sequenza di processo QNQR

È una scomposizione dei processi di lavoro in cui sono articolati i *“Settori Economico Professionali (SEP)”* (vedi) del *“Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)”* (vedi). Si tratta di un raggruppamento di *“Aree di Attività (ADA)”* (vedi). Il QNQR, pertanto, presenta una struttura ad imbuto: SEP → Processi → Sequenze di processo → ADA. Le sequenze di processo costituiscono gruppi di ADA caratterizzate da una certa omogeneità.

Settore Economico-Professionale (SEP)

Corrisponde ad una aggregazione di attività economiche e di professionalità operanti sul mercato del lavoro. È articolato in processi di lavoro (essenzialmente dei “comparti” produttivi) secondo una logica finalizzata a ricostruire analiticamente i cicli produttivi di beni e servizi (es. il SEP “Agricoltura, Silvicoltura e Pesca” è articolato nei seguenti quattro processi: 1) Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini; 2) Attività connesse all’agricoltura: agriturismi e impianti agroenergie; 3) Allevamento di animali per uso sportivo e per la produzione di carne e di altri prodotti alimentari e non alimentari. Allevamento di insetti per la produzione di prodotti alimentari; 4) Acquacoltura e pesca). I processi sono declinati in sequenze di processo che, a loro volta, sono, articolate in una o più ADA (vedi, in proposito, la voce “*Area di attività*”) che elencano le attività ritenute fondamentali per svolgere un determinato tipo di produzione). L’articolazione del processo di lavoro in ADA consente di avere parametri unitari di riferimento funzionali a correlare, tra loro, le qualificazioni presenti all’interno dei diversi repertori regionali, sulla base della comune rappresentazione e descrizione dei processi di lavoro. Per un approfondimento in merito, si rimanda all’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni¹⁴. Tutte le Qualificazioni, se ricomprese all’interno del Repertorio Nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali (vedi), sono agganciate almeno ad un’ADA. È possibile, all’interno del portale, effettuare la ricerca delle schede di Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “*Qualificazione*”) impostando un filtro legato ad una specifica ADA (inserendo il codice della ADA nello specifico campo). La ricerca restituirà unicamente le “*Qualificazioni*” (vedi) del “*Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata (RRQ)*” (vedi) associate all’ADA impostata come filtro. Tale funzionalità di “ricerca avanzata” non sarà disponibile per le Qualificazioni regolamentate (vedi, in proposito, la voce “*Professioni oggetto di regolamentazione*”) qualora queste non trovino nessuna corrispondenza con i titoli ricompresi nel “*Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*” (vedi).

Soggetto proponente e attuatore

Organismo/Ente di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata o altro soggetto autorizzato dalla Regione per l’erogazione di percorsi di formazione tecnico-professionale.

Stage

È un periodo di attività di un soggetto in formazione all’interno di un’azienda o di un contesto lavorativo finalizzato alla sperimentazione operativa dei contenuti appresi durante il percorso formativo. Può essere realizzato presso soggetti ospitanti pubblici e privati ed è parte integrante della durata complessiva del percorso formativo cui fare riferimento per il conseguimento della Qualificazione (vedi, in proposito, la voce “*Qualificazione*”). Lo stage non costituisce rapporto di lavoro e, pertanto, non comporta alcun obbligo retributivo o previdenziale da parte del soggetto ospitante.

Standard Formativo

È lo standard minimo di riferimento obbligatorio di percorso formativo di cui alla singola scheda di qualificazione (vedi, in proposito, la voce “*Qualificazione*”), con riferimento all’architettura logica e metodologica del “*Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata*” (RRQ) (vedi). Lo standard formativo si articola in U.F. (vedi, in proposito, la voce “*Unità Formativa*”), poste in relazione 1:1 con le U.C. (vedi, in proposito, la voce “*Unità Competenza*”). Nella costruzione dello

¹⁴ <https://atlantelavoro.inapp.org/>.

standard formativo di una qualificazione, le U.F. sono definite in modo tale da minimizzare/eliminare le ridondanze degli elementi di *“abilità”* (vedi) e *“conoscenza”* (vedi) che ricorrono nell’insieme delle U.C. correlate. Per tale ragione, le conoscenze e le abilità associate ad una specifica U.F., in taluni casi, non corrispondono esattamente a quelle presenti nella relativa U.C.

Unità di Competenza (U.C.)

È l’insieme delle *“abilità”* (vedi) e delle *“conoscenze”* (vedi) ritenute necessarie a presidiare una determinata attività lavorativa e a *“generare”* il risultato da essa *“atteso”*. Si tratta di un elemento importante in quanto è la *“unità”* minima certificabile.

Unità Formativa (U.F.)

È una *“porzione”* di progetto formativo in grado di far apprendere all’individuo le *“abilità”* (vedi) e le *“conoscenze”* (vedi) che costituiscono la corrispondente *“Unità di Competenza (U.C.)”* (vedi). In altre parole, l’U.F. è la porzione di percorso formativo in grado di far apprendere all’individuo quelle conoscenze e quelle abilità che costituiscono la corrispondente U.C.

Vincoli

Trattasi di eventuali vincoli di progettazione cui i soggetti proponenti e attuatori (vedi) devono conformarsi nella definizione ed erogazione dei percorsi formativi cui fare riferimento per il conseguimento della Qualificazione (vedi, in proposito, la voce *“Qualificazione”*). Tali vincoli non sono derogabili e possono derivare da elementi di contesto normativo, tecnico operativo, ecc.